CAMERA DEI DEPUTATI N. 652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, ALBARELLO, AMICONI, CALANDRONE GIACOMO, CAPACCHIONE, DI NARDO, DI PRISCO, GATTI CAPORASO ELENA, GRASSO NICOLOSI ANNA, GUADALUPI, LENOCI, LOZZA, LUZZATTO, MALAGUGINI, MARILLI, PINO, TAROZZI, TURCHI

Annunziata il 18 febbraio 1954

Disposizioni relative al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regime fascista, nell'intento di arrecare benefici a tutti coloro che in un modo o nell'altro ne avevano reso possibile l'instaurazione, ricorse ad una serie di disposizioni di legge e, fra queste, va ricordata la legge 29 maggio 1939, n. 782, in virtù della quale si rese possibile il passaggio a ruolo del personale statale non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e in possesso della qualifica di « squadrista ».

Successivamente, dovendosi emanare le norme integrative della predetta legge 29 maggio 1939, n. 782, fu dettata la legge 12 febbraio 1942, n. 196, per la quale il personale di ruolo avente la qualifica di « squadrista », in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, poté ottenere il passaggio a gruppo superiore, purché fosse fornito del relativo titolo di studio ed avesse esercitato per almeno un biennio le mansioni del gruppo superiore.

Era ovvio che alla caduta del regime fascista le categorie interessate si agitassero per la eliminazione delle gravissime sperequazioni che i due citati provvedimenti legislativi avevano determinato sia fra il personale di ruolo che fra quello non di ruolo e, mentre per quest'ultimo ha in un certo qual modo provveduto la legge 5 giugno 1951, n 376, per il personale di ruolo, invece, nessun provvedimento riparatore è ancora intervenuto.

Infatti, l'articolo 13 della citata legge n 376 del 1951 dispose che il personale non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, potesse ottenere, a domanda:

1°) o il collocamento nei ruoli speciali transitori con l'attribuzione, alla data del 1° maggio 1948, di una anzianità di quattro anni, utile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*:

2°) oppure, l'ammissione, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C* e del personale subalterno.

Lo stesso articolo 13 attribuì col sesto comma un'anzianità di ruolo di cinque, sette e nove anni alla data del 1° maggio 1948, utile rispettivamente ai fini delle promozioni al grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, a quel personale non di ruolo che, successivamente alla data del 23 marzo 1939, avesse ottenuto la nomina in ruolo.

È evidente che il legislatore, emanando la legge 5 giugno 1951, n 376, ha inteso attribuire al personale avventizio non « squadrista » quella sistemazione a ruolo che nel

1939 era stata concessa al personale avventizio « squadrista », ed è altrettanto evidente che il legislatore stesso non si è accorto che, tralasciando di occuparsene, ha reso un nuovo e non lieve torto a quegli impiegati che, già in ruolo nel 1939, videro passare a gruppo superiore i colleghi « squadristi », forniti dei loro stessi titoli.

Si consideri, ad esempio, il caso di un impiegato di gruppo *B*, in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 e in possesso di un diploma di laurea, valido per la nomina al gruppo *A*. Tale impiegato, se non ha vinto un concorso per il gruppo superiore, è tuttora nel ruolo di gruppo *B*, non avendo potuto nel 1942 far valere in suo favore quel beneficio che era stato concesso ai suoi colleghi « squadristi ».

A sua volta, uno « squadrista », impiegato non di ruolo di 2ª categoria (corrispondente al gruppo *B* del personale di ruolo), in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e in possesso di un diploma di laurea, valido per la nomina nella 1ª categoria del personale non di ruolo (corrispondente al gruppo *A* del personale di ruolo), ha potuto nel 1939 far valere la sua qualifica di « squadrista » ed è passato nel ruolo di gruppo *A*.

In tali condizioni non v'ha chi non veda che il personale non di ruolo è venuto a trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto al personale di ruolo, che ha una stessa anzianità, un identico titolo di studio e un eguale, lodevole servizio con mansioni superiori: il che si risolve in una disparità di trattamento che, essendo illogica e ingiusta, va eliminata con ogni urgenza, come con altrettanta urgenza va eliminata l'altra disparità di trattamento che, creata con la legge n. 196 del 1942 fra gli appartenenti alle categorie di ruolo permane tuttora e continua a produrre i suoi effetti dannosi.

L'acclusa proposta di legge mira appunto a ristabilire quanto più possibile l'equilibrio compromesso con le due leggi fasciste del 1939 e del 1942, e precisiamo subito che la data del 1° maggio 1948, che spesso ricorre nel testo della proposta, è la data stessa cui fa riferimento la legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento del personale non di ruolo nei ruoli speciali transitori.

Per una migliore e più esatta intelligenza della proposta di legge si rende intanto necessario un dettagliato esame dei vari articoli, che compongono la proposta stessa, il cui articolo 1 espressamente stabilisce che il perpersonale in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 può chiedere il passaggio a gruppo superiore, alla condizione del possesso del prescritto titolo di studio alla data del 1° maggio 1948, mentre gli articoli 2, 3 e 4 dettano le norme e la procedura in base a cui deve essere effettuato il predetto passaggio al gruppo superiore.

L'articolo 5 estende le norme della legge al personale ex combattente che abbia conseguito la nomina in ruolo nel periodo tra il 23 marzo 1939 e il 1° maggio 1948, nonché al personale che, essendo in servizio non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, abbia conseguito la nomina in ruolo posteriormente a tale data e anteriormente a quella del 1° maggio 1948. Per quest'ultimo personale la norma estensiva risponde a criteri di equità e di giustizia, ad illustrare i quali basterà far rilevare che, fra due impiegati, entrambi laureati e in servizio non di ruolo alla data del 23 marzo 1939 come avventizi di 2ª categoria e successivamente partecipanti ad un concorso per il grado iniziale di gruppo *B*, quello che ha vinto il concorso non può passare al gruppo *A* perché alla data del 1° maggio 1948 è impiegato di ruolo, mentre quello che è stato respinto al concorso e che perciò è rimasto avventizio di 2ª categoria, ha diritto alla nomina nei ruoli del gruppo *A* e diviene, per il solo fatto di essere stato respinto agli esami di concorso, superiore di chi quel concorso ha avuto il torto di vincere.

L'articolo 6 è dettato dal fatto che, nella Corte dei conti, il grado di aiuto referendario corrisponde, alle date del 1° maggio 1948 e dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, a quello iniziale del gruppo *A* della Corte stessa, sicché il passaggio al gruppo superiore di quel personale di gruppo *B*, che si trovi nelle condizioni volute, è possibile soltanto con l'apposita norma dell'articolo in esame.

L'articolo 7, a sua volta delega al Governo l'emanazione delle norme di adeguamento della legge ai regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, mentre l'articolo 8 stabilisce la decorrenza della legge, la quale, se non venisse adottata con urgenza e senza rinvî, finirebbe col perdere ogni efficacia ed a diventare inoperante, giacché il decorso del tempo e il conseguente movimento di personale arrecano profonde e notevoli modificazioni agli organici delle varie Amministrazioni.

Non occorre, infine, provvedere alla copertura di oneri finanziari, giacché la legge, nella sua prima applicazione, anziché arrecare nuovi e maggiori oneri, si traduce in una diminuzione delle spese che attualmente sono stanziate per il personale nel bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale civile delle Amministrazioni dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 può chiedere il passaggio a gruppo superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione a cui appartiene, purché alla data del 1° maggio 1948 risulti provvisto del prescritto titolo di studio.

L'impiegato che a norma del comma precedente chiede il passaggio a gruppo superiore, qualora sia fornito di titolo di studio diverso da quello specificatamente richiesto per l'appartenenza all'Amministrazione presso la quale presta servizio, ha diritto di chiedere il passaggio nei ruoli organici di altra Amministrazione, da esso prescelta, i cui ordinamenti prevedono il titolo da lui posseduto.

ART. 2.

Il personale civile di ruolo che, a norma del precedente articolo 1, chiede il passaggio a gruppo superiore, è compreso in apposita graduatoria di merito sulla base dell'anzianità di ruolo e dei titoli di merito, ed è nominato nei posti vacanti del grado iniziale del ruolo a cui è assegnato, salvo si tratti di ruoli di gruppo *C*, nel qual caso la nomina è effettuata al grado XII.

Nel caso di indisponibilità di posti la nomina avviene in soprannumero, salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Il collocamento nel gruppo superiore avviene, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 3.

Il personale civile di ruolo ammesso al passaggio a gruppo superiore è collocato in ruolo con precedenza nei confronti del personale civile non di ruolo già sistemato o da sistemare ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, la cui nomina in ruolo, effettuata o da effettuare, deve intendersi disposta con riserva di anzianità.

Agli effetti dell'ammissione agli esami di promozione previsti dalle vigenti disposizioni, l'anzianità maturata nel gruppo di provenienza è valida nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli.

ART. 4.

Il personale civile di ruolo che si trova nelle condizioni prescritte per ottenere il passaggio a gruppo superiore, deve presentare domanda all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 1 la domanda è trasmessa all'Amministrazione, nei cui ruoli l'impiegato intende passare, a cura dell'Amministrazione alla quale il richiedente appartiene.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale che, avendo conseguito la nomina in ruolo nel periodo tra il 23 marzo 1939 e il 1° maggio 1948 ed essendo in possesso degli altri requisiti prescritti, rivesta altresì la qualifica di ex combattente, partigiano, mutilato e invalido di guerra, vedova e orfano di guerra e categorie equiparate, o comunque appartenga a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al personale che, essendo in servizio non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, abbia conseguito per concorso la nomina in ruolo posteriormente a tale data e anteriormente al 1° maggio 1948, sempre che il servizio sia stato prestato in modo continuo e ininterrotto.

ART. 6.

Il personale dei ruoli organici di gruppo *B* in servizio presso la Corte dei conti alla data del 23 marzo 1939 e fornito alla data del 1° maggio 1948 di un titolo valevole per l'appartenenza ad un gruppo superiore, può essere immesso nel grado di aiuto referendario con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 7.

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto col Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni della presente legge ai regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.